

		D.lgs. n. 50/2016 (art. 106)	Testo	Osservazioni	LP N. 16/2015 (art. 48)	Testo	Osservazioni
1)	modifiche previste ex ante nel bando	comma 1, lettera a)	1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;	La modifica non deve alterare la <u>natura generale del contratto</u> . Ricadono in questa categoria, ad. es. le clausole di revisione prezzo.	comma 2, lettera a)	2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;	Nella LP è presente una disciplina sostanzialmente corrispondente a quella del codice. È presente espresso riferimento alle opzioni. La modifica non deve alterare <u>la natura generale del contratto</u> . Si applica in Alto Adige il penultimo periodo della lettera a).
2)	lavori, servizi/forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale	comma 1, lettera b)	1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;	il cambiamento dell'offerente deve essere impossibile per motivi economici o tecnici e comporterebbe disagi o duplicazione costi: presente il limite quantitativo del 50% del valore iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% si applica al valore di ciascuna modifica (le modifiche successive non devono essere intese ad aggirare il codice)	comma 2, lettera b)	2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: [...] b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;	I presupposti di impraticabilità economica e tecnica e di notevoli disagi nel caso di cambiamento dell'operatore sono sostanzialmente uguali rispetto alla disciplina nazionale. In ambito provinciale oltre ai suddetti presupposti deve essere accertata, non tanto la duplicazione, ma è sufficiente la mera lievitazione di costi. È presente, come a livello nazionale, il limite quantitativo del 50% del valore iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% si applica al valore di ciascuna modifica (le modifiche successive non devono essere intese ad aggirare la direttiva).
3)	sostituzione contraente con altro contraente	comma 1, lettera d)	d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;		comma 2, lettera d)	2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: [...] d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/24/UE, o 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;	
4)	modifiche non sostanziali	comma 1, lettera e)	e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.	La norma non prevede limiti di importi. Tali limiti possono essere previsti nei bandi a discrezione della stazione appaltante. La <u>modifica sostanziale è definita al comma 4</u> .	comma 2, lettera e)	2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: [...] e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.	La norma non prevede limiti di importi. <u>La modifica sostanziale è definita al comma 7</u> .
5)	modifiche il cui valore è al di sotto delle soglie comunitarie e il 10% del valore iniziale del contratto per S/F e il 15% per L	comma 2, lettere a) e b)	2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.	Modifiche sempre ammesse a prescindere dall'accertamento di determinati presupposti. Uniche due condizioni: 1. la modifica non deve alterare <u>la natura complessiva del contratto</u> 2. in caso di più modifiche il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.	comma 4	4. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: a) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e forniture e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.	Modifiche sempre ammesse a prescindere dall'accertamento di determinati presupposti. Uniche due condizioni: 1. la modifica non deve alterare <u>la natura complessiva del contratto</u> 2. in caso di più modifiche il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6)	Nei limiti quantitativi di cui prima, è ammessa la modifica contrattuale per errori o omissioni concernenti il progetto esecutivo pregiudizievole per la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera	comma 2, lettera b) secondo periodo	[...] Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.	Trattasi delle modifiche determinate da cause impreviste ed imprevedibili. Il codice prevede come possibili cause (elencazione non esaustiva) la sopravvenienza di nuove leggi, regolamenti, provvedimenti dell'autorità o di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;			Manca espresso al limite quantitativo previsto a livello statale.
7)	Varianti in corso d'opera	comma 1, lettera c)	1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;	Trattasi delle modifiche determinate da cause impreviste ed imprevedibili. Il codice prevede come possibili cause (elencazione non esaustiva) la sopravvenienza di nuove leggi, regolamenti, provvedimenti dell'autorità o di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. È presente limite quantitativo del 50% (comma 7) e <u>la non alterazione della natura generale del contratto</u> . In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% si applica al valore di ciascuna modifica (le modifiche successive non devono essere intese ad aggirare il codice). Tali modifiche vengono qualificate come "varianti in corso d'opera".	comma 2 lettera c)	2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;	A livello provinciale si indica in maniera più generica la necessità che la modifica derivi da circostanze che l'amministrazione diligente non ha potuto prevedere; sicuramente rientrano le ipotesi previste esplicitamente dal Codice nazionale. Come a livello nazionale le <u>modifiche non possono alterare la natura generale del contratto</u> e comunque entro il limite quantitativo del 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% si applica al valore di ciascuna modifica (le modifiche successive non devono essere intese ad aggirare il contratto). Vista la sostanziale corrispondenza delle ipotesi previste dal comma 2, lett. c) della LP e quelle previste dal comma 1, lett. c) dell'art 106 del Codice, si intende adottare la medesima nomenclatura statale di "varianti in corso d'opera" per tali ipotesi.